



Comune di Monterotondo

Deliberazione Consiglio Com.le
Convocazione Prima

Atto n. 18 del 23/05/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2023 - CONFERMA ALIQUOTE 2022

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 09.05 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di regolamento. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti i signori di seguito indicati:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Amorello Simona	Consigliere	NO
Bavaro Michele	Consigliere	SI
Bernardini Antonella	Consigliere	SI
Calabrese Ilaria	Consigliere	SI
Capobianco Angelo	Consigliere	SI
Carbone Francesco	Consigliere	SI
Clementini Alessandra	Consigliere	SI
Coltella Chiara	Consigliere	SI
De Dominicis Mirko	Consigliere	NO
Del Ciello Roberto	Consigliere	SI
Di Andrea Marco	Consigliere	SI
Di Sabatino Lucia	Consigliere	SI
Di Ventura Simone	Consigliere	NO
Donnarumma Vincenzo	Presidente del Consiglio	SI
Modesti Ivano	Consigliere	NO
Palombi Attilio	Consigliere	SI
Panetti Antonella	Consigliere	SI
Pieretti Alessia	Consigliere	NO
Prestigio Ignazio	Consigliere	NO
Ruggeri Ruggero	Consigliere	SI
Salvi Valentina	Consigliere	NO
Savi Giulia	Consigliere	NO
Spinelli Valentina	Consigliere	SI
Torri Simona	Consigliere	SI

PRESENTI n.17

ASSENTI n.8

Presiede il Sig. Donnarumma Vincenzo nella qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Antonelli, incaricato della redazione del verbale.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2023 - CONFERMA ALIQUOTE 2022

Il presidente, al termine della discussione, pone in votazione la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessora Antonella Pancaldi.

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.

984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Richiamata la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) in vigore dal 1° gennaio 2023, in particolare l'articolo 1 che ha previsto una novellazione di alcuni aspetti della disciplina del tributo, attraverso i seguenti commi:

- 81 e 82 mediante i quali viene modificato il c. 759 della Legge 160/2019 introducendo la lettera g-bis, che stabilisce che sono considerati esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui:
 - all'articolo 614, secondo comma del codice penale (reato di violazione di domicilio);
 - all'articolo 633 del codice penale (invasione di terreni o edifici);
 - per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
- 837 relativo al prospetto di cui di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), che introduce le seguenti modifiche:
 - al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, il seguente periodo: «Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo»;

- 767 relativo alla pubblicazione e decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità ed i termini prescritti ex lege, **si applicano le aliquote “di base”** previste dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 (in luogo delle aliquote vigenti nell’anno precedente).

Richiamato l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Rilevato che, in ogni caso, solo dopo l’adozione del decreto suddetto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Richiamata la Risoluzione n. 5/DF del 11/06/2021 Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale;

Evidenziato che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2023 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli

enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2022;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la

quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);

- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00 riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 1) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni:

i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 10/11/2022 ad oggetto "Approvazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini IMU per l'anno 2023";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2023, a valere dal 1° gennaio 2023:

Tipologia	Misura	Detrazione
<p align="center">Abitazione principale di lusso cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze, una per categoria C2, C6, C7</p>	6,0 per mille	<p align="center">€ 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione</p>
<p align="center">Fabbricati rurali strumentali</p>	1,0 per mille	
<p align="center">Terreni agricoli</p>	0,0 per mille	
<p align="center">Fabbricati del gruppo D</p>	10,6 per mille	
<p align="center">Fabbricati del gruppo D*</p> <p align="center">*Agevolazione riservata ai titolari degli immobili che sono in regola con il pagamento dei tributi locali.</p> <p>Termine perentorio di presentazione dell'istanza e della documentazione richiesta da allegare entro il 31 dicembre del corrente anno, pena decadenza del beneficio, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.monterotondo.rm.it, ai sensi del Regolamento IMU e del Regolamento generale delle entrate.</p>	9,8 per mille	
<p align="center">Abitazioni locatate con contratto a canone concordato (aliquota ridotta al 75 per cento)</p> <p>(L. 431/98 art. 2, comma 2,3,4 s.m.i., ai sensi degli accordi territoriali per il Comune di Monterotondo prot. n.0031766 del 12/07/2018)</p> <p>Termine perentorio di presentazione dell'istanza e della documentazione richiesta da allegare (il contratto deve essere validato da uno dei soggetti che hanno sottoscritto l'accordo territoriale) entro il 31 dicembre del corrente anno, pena decadenza del beneficio, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.monterotondo.rm.it, ai sensi del Regolamento generale delle entrate.</p>	7,6 per mille	
<p align="center">Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. (Riduzione del 50% della base imponibile)</p> <p align="center">(Art. 1 c. 747 lett. C - L. 160/2019 s.m.i)</p> <p>Termine perentorio di presentazione dell'istanza e della documentazione richiesta da allegare entro il 31 dicembre del corrente anno, pena decadenza del beneficio, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.monterotondo.rm.it, ai sensi del Regolamento IMU e del Regolamento generale delle entrate.</p>	7,6 per mille	

<p>Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, nei limiti delle prescrizioni presenti nel vigente regolamento IMU e delle entrate; (Riduzione del 50% della base imponibile)</p> <p>(Art. 1 c. 747 lett. B - L. 160/2019 s.m.i)</p> <p>Termine perentorio di presentazione dell'istanza e perizia tecnica e documentazione fotografica entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si richiede l'esenzione, pena decadenza del beneficio.</p> <p>Per i fabbricati, cui lo stato di inagibilità o inabilità e di fatto il non utilizzo, perdura oltre l'anno di presentazione dell'istanza, il richiedente deve far pervenire, su apposita modulistica, dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del permanere dello stato dei luoghi come da istanza, perizia tecnica e documentazione fotografica che ha dato luogo all'esenzione.</p> <p>Le istanze e le comunicazioni devono avvenire utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.monterotondo.rm.it, ai sensi del Regolamento IMU e del Regolamento generale delle entrate.</p>	10,6 per mille	
<p align="center">Altri immobili</p>	10,6 per mille	
<p align="center">Aree fabbricabili</p>	10,6 per mille	

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data 19/05/2023;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 12 (Bavaro, Carbone, Clementini, Coltella, Del Ciello, Di Sabatino, Donnarumma, Palombi, Ruggeri, Spinelli, Torri, Varone)

Voti contrari n. 4 (Bernardini, Capobianco, Di Andrea, Panetti)

Astenuti n. 1 (Calabrese)

DELIBERA

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

Tipologia	Misura	Detrazione
<p>Abitazione principale di lusso cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze, una per categoria C2, C6, C7</p>	6,0 per mille	<p>€ 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione</p>
<p>Fabbricati rurali strumentali</p>	1,0 per mille	
<p>Terreni agricoli</p>	0,0 per mille	
<p>Fabbricati del gruppo D</p>	10,6 per mille	
<p>Fabbricati del gruppo D*</p> <p>*Agevolazione riservata ai titolari degli immobili che sono in regola con il pagamento dei tributi locali.</p> <p>Termine perentorio di presentazione dell'istanza e della documentazione richiesta da allegare entro il 31 dicembre del corrente anno, pena decadenza del beneficio, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.monterotondo.rm.it, ai sensi del Regolamento IMU e del Regolamento generale delle entrate.</p>	9,8 per mille	
<p>Abitazioni locate con contratto a canone concordato (aliquota ridotta al 75 per cento)</p> <p>(L. 431/98 art. 2, comma 2,3,4 s.m.i., ai sensi degli accordi territoriali per il Comune di Monterotondo prot. N.0031766 del 12/07/2018)</p> <p>Termine perentorio di presentazione dell'istanza e della documentazione richiesta da allegare (il contratto deve essere validato da uno dei soggetti che hanno sottoscritto l'accordo territoriale) entro il 31 dicembre del corrente anno, pena decadenza del beneficio, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.monterotondo.rm.it, ai sensi del Regolamento generale delle entrate.</p>	7,6 per mille	
<p>Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.</p> <p>(Riduzione del 50% della base imponibile)</p> <p>(Art. 1 c. 747 lett. C – L. 160/2019 s.m.i)</p> <p>Termine perentorio di presentazione dell'istanza e della documentazione richiesta da allegare entro il 31 dicembre del corrente anno, pena decadenza del beneficio, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.monterotondo.rm.it, ai sensi del Regolamento IMU e del Regolamento generale delle entrate.</p>	7,6 per mille	

<p>Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, nei limiti delle prescrizioni presenti nel vigente regolamento IMU e delle entrate; (Riduzione del 50% della base imponibile)</p> <p>(Art. 1 c. 747 lett. B – L. 160/2019 s.m.i)</p> <p>Termine perentorio di presentazione dell'istanza e perizia tecnica e documentazione fotografica entro il 31 dicembre dell'anno per il quale si richiede l'esenzione, pena decadenza del beneficio.</p> <p>Per i fabbricati, cui lo stato di inagibilità o inabilità e di fatto il non utilizzo, perdura oltre l'anno di presentazione dell'istanza, il richiedente deve far pervenire, su apposita modulistica, dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del permanere dello stato dei luoghi come da istanza, perizia tecnica e documentazione fotografica che ha dato luogo all'esenzione.</p> <p>Le istanze e le comunicazioni devono avvenire utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.monterotondo.rm.it, ai sensi del Regolamento IMU e del Regolamento generale delle entrate.</p>	10,6 per mille	
<p align="center">Altri immobili</p>	10,6 per mille	
<p align="center">Aree fabbricabili</p>	10,6 per mille	

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerato l'approssimarsi della data di scadenza di approvazione del bilancio;

Con voti favorevoli n. 13 (Bavaro, Carbone, Clementini, Coltella, Del Ciello, Di Sabatino, Donnarumma, Palombi, Pieretti, Ruggeri, Spinelli, Torri, Varone)

Voti contrari n. 4 (Bernardini, Capobianco, Di Andrea, Panetti)

Astenuti n. 1 (Calabrese)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 23**

Ufficio Proponente: **Servizio entrate e provveditorato**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2023 - CONFERMA ALIQUOTE 2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio entrate e provveditorato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2023

Il Responsabile di Settore
DOTT.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA LAURA FELICI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Donnarumma Vincenzo

Il Segretario Generale

d.ssa Giuseppina
Antonelli

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal
per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Antonelli Giuseppina in data 05/06/2023
DONNARUMMA VINCENZO in data 05/06/2023